

**N. 05693/2014REG.PROV.COLL.
N. 04290/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4290 del 2014, proposto da:
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce,
con domicilio eletto presso . Delegazione Regione Puglia in Roma, via
Barberini N.36;

contro

Studio Associato di Radiologia dei Dott. Troia, rappresentato e difeso
dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in
Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n.
00230/2014, resa tra le parti, concernente diniego accreditamento
macchinario sanitario

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Studio Associato di Radiologia dei Dott. Troia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Grimaldi su delega di Di Lecce e Scafarelli su delega di Loiodice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata il tribunale amministrativo regionale per la Puglia annullava la determinazione n.283 del 12 novembre 2013 del dirigente del servizio accreditamento e programmazione sanitaria della Regione Puglia, limitatamente alla parte in cui aveva negato, al ricorrente studio associato di radiologia dei Dottori Troia, l'accreditamento del macchinario RMN Philips Achieva da 1,5 Tesla.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la Regione Puglia, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma.

Resisteva lo studio associato di radiologia dei Dottori Troia, che contestava la fondatezza dell'appello e del quale chiedeva la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 ottobre 2014.

DIRITTO

1.- E' controversa la legittimità del provvedimento n.283 in data 12 novembre 2013 con cui il dirigente del servizio accreditamento e

programmazione sanitaria della Regione Puglia, nel rilasciare allo studio associato di radiologia dei Dottori Troia l'autorizzazione all'esercizio di una macchina RMN, ai sensi dell'art.8, commi 3 e 6 della l.r. Puglia n.8 del 2004, ha "precisato" che la predetta apparecchiatura non poteva essere accreditata e che il suo utilizzo avrebbe dovuto rispettare il tetto di spesa già stabilito per lo studio radiologico interessato.

Il T.A.R. ha giudicato illegittimo tale chiarimento, sulla base del rilievo che oggetto di accreditamento sono solo le strutture sanitarie e non anche i macchinari ivi utilizzati, alla stregua delle disciplina legislativa di riferimento.

La Regione Puglia, nel contestare la correttezza di tale convincimento, assume (pag. 6 del ricorso in appello) il difetto, in capo allo studio radiologico originario ricorrente, di un interesse concreto e attuale che lo legittimasse all'impugnativa del provvedimento gravato.

2.- L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

3.- Deve premettersi che la verifica della sussistenza in capo al ricorrente di un interesse che ne radichi la legittimazione all'impugnazione del provvedimento asseritamente lesivo dev'essere condotta avuto riguardo sia all'utilità che deriverebbe, nella sua sfera giuridica, dall'eventuale annullamento dell'atto gravato, sia alle modalità di esercizio, in concreto, del potere esercitato, in relazione alla situazione soggettiva azionata in giudizio (Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6838).

Orbene, alla stregua dei parametri di giudizio appena indicati, deve rilevarsi la carenza, in capo allo studio radiologico odierno appellato, di qualsivoglia interesse, concreto e attuale, all'impugnazione del (rectius: della parte di) provvedimento impugnato in prima istanza.

A ben vedere, infatti, la parte dispositiva dell'atto gravato risulta esattamente conforme all'istanza presentata dallo studio professionale, nel senso che contiene proprio l'autorizzazione all'esercizio della macchina RMN dallo stesso richiesta, mentre le precisazioni contestate esulano (evidentemente) dall'ambito precettivo della funzione esercitata, si atteggiano a mere avvertenze circa la futura ed eventuale regolazione dei rapporti tra le parti (con particolare riguardo alla modifica dell'oggetto dell'accreditamento, ove richiesta), si limitano a ribadire informazioni pleonastiche (il rispetto dei limiti di spesa già stabiliti) e si rivelano, quindi, in definitiva, del tutto prive di qualsivoglia efficacia lesiva degli interessi della struttura originaria ricorrente.

A fronte, quindi, di un provvedimento coerente con l'istanza presentata dallo studio professionale interessato e di "precisazioni" ultronee e del tutto incapaci di arrecare alcun pregiudizio concreto ed attuale alla sua sfera giuridica, il ricorrente in primo grado si appalesa sprovvisto di un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione della parte del provvedimento contestata in giudizio e, come si è visto, priva di qualsiasi portata dispositiva e prescrittiva.

4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, quindi, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della decisione impugnata, la declaratoria della inammissibilità del ricorso di primo grado.

5.- La natura della pronuncia giustifica la compensazione per intero tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per

l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)